SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Università di Pisa

DECRETO RETTORALE 11 luglio 2000.

Modificazioni al regolamento di attuazione della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

00A12011

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 luglio 2000.

Modalità di effettuazione della sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - anno scolastico 1999-2000.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizione per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto l'art. 7, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

Visto l'art. 18, commi 4, 5 e 6, dell'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 18, che stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione, sulla base dei dati forniti dai competenti provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 1999-2000, si svolge secondo il seguente diario:

prima prova scritta: martedì 12 settembre 2000;

seconda prova scritta: mercoledì 13 settembre 2000 e, per gli istituti di istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;

terza prova scritta: venerdì 15 settembre, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria.

Per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

Art. 2.

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 13 e venerdì 15 settembre 2000.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 12 settembre 2000.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 12 settembre 2000.

Art. 3.

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 11 settembre 2000, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto dalla circolare ministeriale 30 maggio 2000, n. 154. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.

3. I provveditori agli studi provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fà rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31.

2. I capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, 13 luglio 2000

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 271

00A12294

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2000.

Interruzione tecnica della pesca a strascico e a volante, nell'anno 2000, nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernenti la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visti il regolamento CE n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante modalità attuative di dette azioni;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;

Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;

Considerato che, nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento della misura è opportuno disciplinare le interruzioni tecniche dell'attività al fine di assicurare più efficace sostenibilità;

Considerato che il VI piano triennale prevede, tra le altre misure, la determinazione di criteri e modalità delle interruzioni tecniche, al fine di garantire la riduzione dello sforzo di pesca, nonché di prevedere misure sociali di accompagnamento;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 28 giugno 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione per l'anno 2000, dal 3 luglio al 1° agosto, delle interruzioni tecniche della pesca nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli compresi, con l'esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del compartimento marittimo di Gallipoli, per le navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica.

Art. 2.

1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformità a delibera della commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione, nel compartimento di pertinenza, delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare le previste interruzioni.

2. Nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del comma 1, è stabilita l'effettuazione delle interruzioni tecniche, è vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi dal primo giorno di interruzione al 31 dicembre dello stesso anno.

3. Nei giorni di interruzione tecnica alle navi di cui al comma 1 non è consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.

4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformità a delibera della commissione consultiva locale per la pesca marittima, non è disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facoltà di aderire all'interruzione stessa per l'intero periodo, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di interruzione, di formale comunicazione di adesione.

5. Nessuna restrizione all'attività di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di altre disposizioni normative preesistenti al presente decreto, può essere disposta per i compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.

Art. 3.

1. Durante il periodo d'interruzione tecnica è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave può, durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

Art. 4.

1. A cura dell'armatore devono essere depositati presso gli uffici marittimi, prima dell'inizio del periodo di interruzione tecnica, tutti i documenti di bordo della nave.

2. Per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica,

entro cinque giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

1. Nel periodo successivo all'interruzione tecnica, nel compartimento marittimo interessato, è vietata, nei giorni di sabato e domenica, la pesca a strascico e/o volante alle navi iscritte nel compartimento stesso.

2. Alle navi provenienti dai compartimenti marittimi nei quali non sarà disposta per l'anno 2000 l'effettuazione delle interruzioni e alle navi provenienti dai compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna è comunque vietato, nei giorni di sabato e domenica di tutto l'anno, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante in tutti i compartimenti marittimi del Tirreno, dello Ionio e dell'Adriatico.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate d'inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Art. 6.

1. Le navi a strascico e/o volante abilitate anche all'uso di uno o più sistemi di pesca tra quelli di cui all'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, nonché le unità asservite ad impianti di acquacoltura, possono, su richiesta dell'armatore presentata alla Capitaneria di porto di iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di cui al precedente art. 5, previa sospensione dell'abilitazione allo strascico e/o volante da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima, assicurando comunque il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale.

2. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi di cui al decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del 17 luglio 1998, in deroga alle prescrizioni dell'art. 5, rimangono ferme al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al precedente comma l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 107

00A12295

DECRETO 11 settembre 2000.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio», registrata con regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92, sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Montasio», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1999, con il quale è stato autorizzato l'organismo privato Istituto nord est qualità - I.N.E.Q. ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, con il quale è stata revocata al predetto Istituto nord est qualità - I.N.E.Q., su richiesta dello stesso, l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» ed è stato, in sua sostituzione autorizzato l'organismo di controllo C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, con sede in Rivolto di Codroipo (Udine), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CEE n. 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000;

Vista la nota prot. n. 62889 del 3 agosto 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9, del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza del 18 luglio 2000, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97, sopra richiamato indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione della modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento da parte del competente organismo comunitario, il predetto C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l., espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Montasio», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, al sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2000, e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 29 dicembre 1999, citato nelle premesse.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Montasio», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96, della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Montasio» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12360

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2000.

Esclusione della specialità medicinale «Eloxatin (oxaliplatino)» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di una valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti datati 18 settembre 1997 e 19 febbraio 1999 concernenti l'inserimento in detto elenco della specialità medicinale Eloxatin (oxaliplatino) per il trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Considerato che con decreto AIC/UAC n. 429/2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2000 è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Eloxatin per la stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l'inserimento in elenco;

Vista la propria deliberazione assunta in data 24 maggio 2000.

Dispone:

La specialità medicinale ELOXATIN, di cui ai provvedimenti citati in premessa, è esclusa dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 107

00A12415

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2000.

Inserimento della specialità medicinale «Micofenolato mofetile» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della malattia «trapianto verso ospite», nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di prima e seconda linea, dopo il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, serie generale, n. 49/L;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali Intron A, Roferon A, L-arginina, Lysodren, Eloxatin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren, Temodal, tetraidrobiopterina, testolattone, Adagen, mifepristone, interferone alfa ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario n. 3, octreotide, trientine diidrocloridrato, ciclosprina A, ribavirina, epoetina alfa ed epoetina beta, zinco solfato, interferone gamma, levocarnitina, octreotide, verteporfina, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997, n. 285 del 6 dicembre 1997, n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 282 del 2 dicembre 1998, n. 7 dell'11 gennaio 1999, n. 51 del 3 marzo 1999, n. 133 del 9 giugno 1999, n. 137 del 14 giugno 1999, n. 258 del 3 novembre 1999, n. 297 del 20 dicembre 1999, n. 58 del 10 marzo 2000, n. 138 del 15 giugno 2000;

Visti i provvedimenti di esclusione dal succitato elenco dei medicinali Betatrone, Frone, Serobif, Endoprost, Ilomedin, Deferiprone, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, n. 34 del 10 giugno 1999, n. 138 del 15 giugno 2000;

Atteso che specialità medicinali a base di micofenolato mofetile, seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento della malattia «trapianto verso ospite», nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di prima e seconda linea;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 24 maggio 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale MICOFENOLATO MOFETILE è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche per il trattamento della malattia «trapianto verso ospite», nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di prima e seconda linea, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 110

ALLEGATO 1

Denominazione: Micofenolato mofetile

Indicazione terapeutica: malattia «trapianto verso ospite» nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di prima e seconda linea dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche.

Criteri di inclusione: pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo allogenico, con malattia «trapianto verso ospite» acuta o cronica, non responsiva o intollerante al trattamento di prima e seconda linea.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 1.000.000 per paziente al mese, per un periodo di sei mesi/un anno.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro in cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittici, ove possibile, oppure della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

d) sul costo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi, con particolare riguardo a: disturbi digestivi	+	
Es. fisico, con particolare riguardo a: lesioni cutanee manifestazioni mucositiche	+	+
Es. emocromocitometrico	+	+
Transaminasi	+	+
Fosfatasi alcalina	+	+
Bilirubina totale e frazionata	+	+
Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:

data della sospensione e durata effettiva del trattamento;

motivi della sospensione:

non efficacia;

reazioni avverse (indicare quali);

altro.

00A12416

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2000.

Inserimento della specialità medicinale «Acido cis-retinoico» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento adiuvante del neuroblastoma stadio terzo e quarto.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, serie generale, n. 49/L;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali Intron A, Roferon A, L-arginina, Lysodren, Eloxatin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren, Temodal, tetraidrobiopterina, testolattone, Adagen, mifepristone, interferone alfa ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario n. 3, octreotide, trientine diidrocloridrato, ciclosprina A, ribavirina, epoetina alfa ed epoetina beta, zinco solfato, interferone gamma, levocarnitina, octreotide, verteporfina, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997, n. 285 del 6 dicembre 1997, n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 282 del 2 dicembre 1998, n. 7 dell'11 gennaio 1999, n. 51 del 3 marzo 1999, n. 133 del 9 giugno 1999, n. 137 del 14 giugno 1999, n. 258 del 3 novembre 1999, n. 297 del 20 dicembre 1999, n. 58 del 10 marzo 2000, n. 138 del 15 giugno 2000;

Visti i provvedimenti di esclusione dal succitato elenco dei medicinali Betatrone, Frone, Serobif, Endoprost, Ilomedin, Deferiprone, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, n. 34 del 10 giugno 1999, n. 138 del 15 giugno 2000;

Atteso che, specialità medicinali a base di acido cis-retinoico seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento adiuvante del neuroblastoma stadio terzo e quarto;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 7 giugno 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale ACIDO CIS-RETINOICO è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da neuroblastoma stadio terzo e quarto che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicare nell'allegato 1 al presente provvedimento sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 117

ALLEGATO 1

Denominazione: Acido cis-retinoico.

Indicazione terapeutica: trattamento adiuvante del neuroblastoma stadio terzo e quarto.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da neuroblastoma stadio terzo e quarto ad alto rischio, con remissione di malattia dopo chemioterapia e terapia chirurgica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 389.200 per paziente al mese.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro in cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittici, ove possibile, oppure della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

d) sul costo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	
Assenza di progressione di malattia valutata nei modi ritenuti opportuni	+	+
Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:

data della sospensione e durata effettiva del trattamento;

motivi della sospensione:

non efficacia (mancata regressione o comparsa progressione o di manifestazioni cliniche e/o di indici di laboratorio);

reazioni avverse (indicare quali);

altro.

00A12417

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2000.

Inserimento della specialità medicinale «Micofenolato mofetile» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la terapia del LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991.

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinaria alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, serie generale, n. 49/L;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali Deferiprone, Intron A, Roferon A, L-arginina, Lysodren, Eloxatin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren, Temodal, tetraidrobiopterina, testolattone, Adagen, mifepristone, interferone alfa ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario n. 3, octreotide, trientine diidrocloridrato, ciclosprina A, ribavirina, epoetina alfa ed epoetina beta, zinco solfato, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998, n. 237 del 10 ottobre 1997, n. 22 del 21 aprile 1999, n. 50 del 2 marzo 1999, n. 285 del 6 dicembre 1997, n. 92 del 21 aprile 1999, n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 133 del 9 giugno 1999, n. 282 del

2 dicembre 1992, n. 7 dell'11 gennaio 1999, n. 51 del 3 marzo 1999, n. 133 del 9 giugno 1999, n. 137 del 14 giugno 1999, n. 258 del 3 novembre 1999, n. 297 del 20 dicembre 1999, n. 58 del 10 marzo 2000;

Atteso che, specialità medicinali a base di micofenolato mofetile seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento del LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 19 aprile 2000.

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale MICOFENOLATO MOFETILE è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 118

ALLEGATO 1

Denominazione: Micofenolato mofetile

Indicazione terapeutica: LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale.

Criteri di inclusione: soggetti affetti da LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 1.031.500 per paziente al mese.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996 n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro in cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

d) sul costo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	
Esame fisico	+	+
Esame emocromocitometrico	+	+
VES	+	+
ANA, Anti DNA DS (positività e titolo)	+	+
C_3, C_4	+	+
Creatininemia	+	+
Azotemia	+	+
Esame urine	+	+
Pressione arteriosa	+	+
Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:

data della sospensione e durata effettiva del trattamento.

Motivi della sospensione:

non efficacia (mancata regressione o comparsa progressione o di manifestazioni cliniche e/o indici di laboratorio);

reazioni avverse (indicare quali);

altro.

00A12418

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2000.

Inserimento della specialità medicinale «Lamivudina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, nei pazienti HBV-DNA positivi prima del trapianto, in associazione alle Ig G specifiche.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comu-

nità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, serie generale, n. 49/L;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali Intron A, Roferon A, L-arginina, Lysodren, Eloxatin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren, Temodal, tetraidrobiopterina, testolattone, Adagen, mifepristone, interferone alfa ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario n. 3, octreotide, trientine diidrocloridrato, ciclosprina A, ribavirina, epoetina alfa ed epoetina beta, zinco solfato, interferone gamma, levocarnitina, octreotide, verteporfina, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997, n. 285 del 6 dicembre 1997, n. 58 dell'11 marzo 1998, n. 282 del 2 dicembre 1998, n. 7 dell'11 gennaio 1999, n. 51 del 3 marzo 1999, n. 133 del 9 giugno 1999, n. 137 del 14 giugno 1999, n. 258 del 3 novembre 1999, n. 297 del 20 dicembre 1999, n. 58 del 10 marzo 2000, n. 138 del 15 giugno 2000;

Visti i provvedimenti di esclusione dal succitato elenco dei medicinali Betantrone, Frone, Serobif, Endoprost, Ilomedin, deferiprone, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998, n. 34 del 10 giugno 1999, n. 138 del 15 giugno 2000;

Atteso che, specialità medicinali a base di lamivudina seppur registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica per la profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, nei pazienti HBV-DNA positivi prima del trapianto, in associazione alle Ig G specifiche;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 7 giugno 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale LAMIVUDINA è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, in associazione alle Ig G specifiche, nei pazienti con HBV-DNA positivo prima del trapianto che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 119

ALLEGATO 1

Denominazione: Lamivudina.

Indicazione terapeutica: profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, nei pazienti con HBV-DNA positivo prima del trapianto, in associazione alle Ig G specifiche.

Criteri di inclusione: pazienti sottoposti a trapianto di fegato con HBV-DNA positivo prima del trapianto.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 250.000 per paziente al mese.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse;

i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro in cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

d) sul costo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	
HBV-DNA	+	+
HB_C Ag, HB_S Ag	+	+
AST/ALT	+	+
Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:

data della sospensione e durata effettiva del trattamento.

Motivi della sospensione:

non efficacia;

reazioni avverse (indicare quali);

altro.

00A12419

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2000.

Istituzione dell'elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991.

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, serie generale, n. 49/L;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modifica al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Ritenuto opportuno modificare le procedure individuate nel succitato provvedimento al fine di una più tempestiva disponibilità dei medicinali inseriti in elenco, in considerazione dell'urgenza dei provvedimenti stessi;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 25 gennaio 2000 e 7 giugno 2000;

Dispone:

Art. 1.

È istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica.

Per tutti devono essere disponibili risultati di studi clinici di fase seconda.

Art. 2.

1. I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco dalla Commissione unica del farmaco su propria iniziativa oppure su proposta di associazioni di malati, società scientifiche, aziende sanitarie, università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Al fine della formulazione del parere della Commissione unica del farmaco, la documentazione a supporto della proposta di inserimento deve comprendere:

a) una relazione di carattere scientifico sulla patologia che ne rappresenti la gravità e l'assenza di una valida alternativa terapeutica;

b) la descrizione del piano terapeutico proposto;

c) i dati indicativi sul costo del trattamento per paziente (mensile o per ciclo di terapia);

d) lo stato autorizzativo del medicinale in Italia ed all'estero con indicazioni dell'azienda produttrice o fornitrice;

e) la documentazione disponibile quale:

pubblicazioni scientifiche;

risultati di studi clinici di fase prima e seconda, con riferimento anche alla qualità e sicurezza del medicinale;

informazioni concernenti sperimentazioni cliniche ancora in corso.

Art. 3.

1. I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco con provvedimento della Commissione unica del farmaco che riporterà di massima indicazioni relative a:

a) denominazione del medicinale;

b) indicazione terapeutica;

c) criteri di inclusione;

d) eventuali criteri di esclusione;

e) piano terapeutico;

f) eventuali condizioni particolari relative a prezzo, fornitura ecc.;

g) parametri per il monitoraggio clinico.

2. I medicinali restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne hanno determinato l'inserimento e, comunque, fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco.

Art. 4.

I medicinali inseriti in elenco verranno monitorati mediante l'istituzione, da parte della struttura prescrittrice (unità operativa), di appositi registri nel rispetto delle indicazioni riportate nei singoli provvedimenti di inserimento.

La struttura prescrittrice, ogni tre mesi, trasmetterà alla Commissione unica del farmaco ed all'assessorato della sanità della propria regione una relazione ove siano indicati per ciascun paziente i seguenti dati:

età e sesso;

data di inizio del trattamento;

decorso clinico secondo i parametri individuati nel provvedimento;

eventi avversi;

data e causa dell'eventuale interruzione del trattamento;

data dell'eventuale conclusione del piano terapeutico.

La mancata ricezione dei dati richiesti comporterà una rivalutazione dell'opportunità di mantenere il medicinale nell'elenco.

Art. 5.

I medicinali inseriti in elenco saranno prescritti nel rispetto delle condizioni indicate per ciascuno di essi nel relativo provvedimento di inserimento e delle seguenti condizioni generali:

a) consenso informato scritto del paziente dal quale risulti che lo stesso è consapevole della incompletezza dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del medicinale per l'indicazione terapeutica proposta.

Il consenso informato verrà acquisito secondo le modalità indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento;

b) piano terapeutico e prescrizione da parte di strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

c) dispensazione tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza del paziente.

Art. 6.

I dati, relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali inseriti in elenco, saranno comunicati dalle strutture interessate ai competenti assessorati alla sanità che li trasmetteranno, ogni tre mesi, alla Commissione unica del farmaco utilizzando il modello di scheda «MOD. A», che fa parte integrante del presente provvedimento.

La mancata ricezione di tali dati comporterà una rivalutazione dell'opportunità di mantenere il relativo medicinale nell'elenco.

Art. 7.

Il presente provvedimento revoca il provvedimento datato 17 gennaio 1997 concernente «l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 4, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 648» ed il provvedimento datato 3 giugno 1999 concernente la modifica dell'art. 3 del succitato provvedimento datato 17 gennaio 1997, citati in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 120

ALLEGATO 1

Il modulo del consenso informato viene redatto in duplice copia, su carta intestata della struttura presso la quale il paziente è in terapia.

Il testo da sottoporre al paziente, scritto in termini chiari e facilmente comprensibili, deve contenere:

generalità del paziente;

nome e qualifica del medico prescrittore;

recapito cui fare riferimento in caso di emergenza;

impegno da parte del medico ad informare il paziente di eventuali nuovi dati relativi alla terapia;

nome del medicinale o specialità medicinale, modalità di somministrazione, dosaggio, durata del trattamento;

se trattasi di medicinale autorizzato alla commercializzazione all'estero od autorizzato in Italia per indicazione terapeutica diversa oppure in sperimentazione;

la incompletezza dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del medicinale per l'indicazione terapeutica corrispondente alla patologia del paziente;

i potenziali benefici ed i rischi prevedibili.

Il modulo del consenso informato deve inoltre essere:

a) datato e firmato personalmente dal paziente;

b) datato e firmato dal medico prescrittore.

Oppure, in casi particolari:

c) datato e firmato dal rappresentante legalmente valido, in caso di minori o pazienti non in grado di intendere e di volere;

d) datato e firmato da un testimone imparziale, se il paziente, pur in grado di intendere e volere, è impossibilitato a firmare ma capace di manifestare la propria volontà.

Con la firma, il testimone attesta il consenso del paziente.

Una copia del modulo così redatto e firmato rimarrà allegata alla documentazione clinica del paziente, mentre l'altra verrà consegnata al paziente stesso o, se del caso, al suo rappresentante legalmente valido.

MOD. A

SCHEDA RILEVAZIONE SPESA MEDICINALI EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE 648/96

MEDICINALE	INDICAZIONE TERAPEUTICA	N° PAZ TOTALI	N° PAZ in trattamento	SPESA IVA INCLUSA
	SPESA TOTALE			

00A12420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Pegaso a r.l.», in Amendolara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Pegaso a r.l.», con sede in Amendolara, costituita con atto notaio Italo Scornavenchi in data 28 giugno 1994, repertorio n. 346452, registro società n. 18645 tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3706/283475.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12283

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Successo a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 12 aprile 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Successo a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 19 febbraio 1985, repertorio n. 1224, registro società n. 4768 tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2467/211780.

Cosenza, 2 giugno 2000

Il direttore: PISANI

00A12284

DECRETO 26 agosto 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie a responsabilità limitata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria delle società cooperative appresso indicate dal quale risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma, art. 2544 del codice civile non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, n. 33;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ai sensi del primo comma art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative edilizie sottoelencate:

società cooperativa «Sele» a responsabilità limitata, con sede in S. Vito sullo Ionio, costituita per rogito notaio Rao Edda in data 5 giugno 1981, repertorio n. 5423, registro società n. 2861 tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1579/184943;

società cooperativa «Iuris» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 31 ottobre 1974, repertorio n. 246, registro società n. 1846 tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 931/135246;

società cooperativa «Texas» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Felice Scalfaro in data 1º giugno 1973, repertorio n. 103681, registro società n. 1699 tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 839/125571;

società cooperativa «Trieste» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Le Pera Salvatore in data 6 novembre 1954, repertorio n. 18303, registro società n. 1006 tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 115/50493.

Catanzaro, 26 agosto 2000

Il direttore: MACCHIONE

00A12287

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Cassa di mutualità del Basento», in Ferrandina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 gennaio 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Cassa di mutualità del Basento», con sede in Ferrandina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 14 giugno 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Cassa di mutualità del Basento», con sede in Ferrandina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 agosto 2000

Il direttore: GURRADO

00A12288

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Giovani allevatori Sangiorgesi», in San Giorgio Lucano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 10 marzo 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Giovani allevatori Sangiorgesi», con sede in San Giorgio Lucano, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 14 giugno 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Giovani allevatori Sangiorgesi», con sede in San Giorgio Lucano, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 agosto 2000

Il direttore: GURRADO

00A12289

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Nuova Scanzano», in Scanzano Jonico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 22 gennaio 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Nuova Scanzano», con sede in Scanzano Jonico, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 14 giugno 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Nuova Scanzano», con sede in Scanzano Jonico, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 agosto 2000

Il direttore: GURRADO

00A12290

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Madonna dell'aiuto», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 22 febbraio 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Madonna dell'aiuto», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 14 giugno 2000;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Madonna dell'aiuto», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 agosto 2000

Il direttore: GURRADO

00A12291

DECRETO 31 agosto 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Savena a responsabilità limitata», in La Spezia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1995, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Savena a responsabilità limitata», con sede in La Spezia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Lorenzo Devoto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato con la quale veniva comunicato il decesso del sopramenzionato commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Luigi Devoto, nato a La Spezia il 12 agosto 1963 ed ivi residente in Galleria Goito n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Savena a responsabilità limitata», con sede in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Lorenzo Devoto, deceduto.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12329

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mafalda, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Campobasso nei confronti della società cooperativa «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mafalda (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mafalda (Campobasso), costituita in data 20 ottobre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Cariello di Termoli (Campobasso), omologato dal tribunale di Larino (Campobasso) con decreto 13 dicembre 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Lemme, con studio in Termoli (Campobasso), via America n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12328

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile Mogoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mogoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 gennaio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile Mogoro, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mogoro, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edile Mogoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mogoro, costituita in data 20 aprile 1967, con atto a rogito del notaio dott. Efisio Congiu di Oristano omologato dal tribunale di Oristano in data 23 giugno 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Caddeo Corrado nato a Oristano il 29 gennaio 1962, residente in Cagliari, via Machiavelli, 88 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12330

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cifin Cisterna finanziaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 giugno 1998 e la relazione al bilancio 1999 del presidente in data 3 maggio 2000 della società cooperativa «Cifin Cisterna finanziaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cisterna di Latina;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cifin Cisterna finanziaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cisterna di Latina, costituita in data 29 marzo 1988, con atto a rogito del notaio dott. Edmondo Maria Capecelatro di Velletri omologato dal tribunale di Latina in data 3 maggio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pasquale Nardella, nato a Formia il 7 settembre 1936 ed ivi residente in via della Conca I°, trav. n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12331

DECRETO 31 agosto 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Placido - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la sentenza in data 17 febbraio 2000 n. 256/2000 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «San Placido - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Placido - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 5 ottobre 1963 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Intersimone di Roma omologato dal tribunale di Roma in data 9 novembre 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Alberto Rimicci nato a Sabaudia (Latina) il 18 agosto 1960 e residente in Roma, studio via Adolfo Ravà n. 30, ne è nominato commissario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12332

DECRETO 31 agosto 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 14 aprile 2000 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Condor confezioni soc. coop. a r.l.», in Spinetoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 2000, con il quale la società cooperativa «Condor confezioni soc. coop. a r.l.», con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Claudia Bachetti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 20 gennaio 2000 del tribunale civile e penale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 aprile 2000 con il quale la società cooperativa «Condor confezioni soc. coop. a r.l.», con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), costituita per rogito del notaio avv. Paolo Randelli Scorpione di Ascoli Piceno in data 9 gennaio 1987, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Claudia Bachetti, è annullato.

Roma, 31 agosto 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12414

DECRETO 5 settembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Le Dodici Querce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Ermanno Buonocore in data 8 novembre 1990, repertorio n. 27678, registro società n. 1336/90, tribunale di Salerno, BUSC n. 5162;

2) società cooperativa edilizia «Spirito Santo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Raimondo Malinconico in data 25 gennaio 1991, repertorio n. 25138, registro società n. 381/91, tribunale di Salerno, BUSC n. 5220;

3) società cooperativa edilizia «Consorzio di cooperative edilizie dei Paesi europei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notaio Giuseppe Cunzolo in data 19 ottobre 1984, repertorio n. 5745 - registro società n. 482/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3861.

Salerno, 5 settembre 2000

Il direttore: COPPOLA

00A12285

DECRETO 5 settembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative di produzione e lavoro.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di produzione e lavoro appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative di produzione e lavoro sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Rinascita del Mezzogiorno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notaio Pasquale Cammarano in data 13 dicembre 1980, repertorio n. 18118, registro società n. 50, tribunale di Salerno, BUSC n. 3012;

2) società cooperativa «Altra Città Nuovi Bisogni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Alfonso Reale in data 30 marzo 1982, repertorio n. 105645, registro società n. 470, tribunale di Salerno, BUSC n. 3282;

3) società cooperativa edilizia «Fratelli Marchetti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Achille Monica in data 30 giugno 1972, repertorio n. 361550, registro società n. 4793/5892, tribunale di Salerno, BUSC n. 1168;

4) società cooperativa «La Voceiana Costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccino, costituita per rogito notaio Pasquale Torella in data 26 luglio 1982, repertorio n. 37513, registro società n. 689, tribunale di Salerno, BUSC n. 3373;

5) società cooperativa «All Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio Vincenzo Sisto in data 11 dicembre 1989, repertorio n. 21609, registro società n. 100/90, tribunale di Salerno, BUSC n. 4978;

6) società cooperativa «Picentia Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notaio Giuseppina Capobianco in data 20 gennaio 1991, repertorio n. 47321, registro società n. 419, tribunale di Salerno, BUSC n. 5239;

7) società cooperativa «A.R.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 29 aprile 1986, repertorio n. 160646, registro società n. 1385, tribunale di Salerno, BUSC n. 4363.

Salerno, 5 settembre 2000

Il direttore: COPPOLA

00A12286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 30 agosto 2000.

Cause di esclusione dalle gare in carenza della prevista normativa regolamentare. (Problemi di diritto transitorio). (Determinazione n. 42/2000).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è stata data attuazione alla previsione di cui all'art. 3 delle legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, ed è stato in tal modo completato quasi integralmente il nuovo assetto normativo del settore. Nella pubblicazione del decreto, sono state, tra le altre, espunte le norme di cui agli articoli 52 e 75, relative alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli appalti e delle concessioni per l'esecuzione di lavori pubblici. Tali due articoli non erano stati ammessi al visto della Corte dei conti ed il Governo aveva ritenuto di non dover richiedere la registrazione con riserva al fine di non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore della complessiva disciplina di completamento della legge-quadro in materia di lavori pubblici.

Allo scopo, tuttavia, di voler completare il quadro normativo che si andava a delineare, relativamente alle cause di esclusione indicate, dalla data (del 28 luglio 2000) di entrata in vigore del richiamato regolamento generale n. 554/1999 — stante la prevista abrogazione, a decorrere dalla data stessa, dell'art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed il rinvio fatto, per la disciplina delle esclusioni dalle gare di appalto di lavori, al regolamento generale dall'art. 28 di quello in materia di qualificazione (n. 34/2000) — il Governo provvedeva, nella medesima data del 28 luglio 2000, ad approvare uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento generale indicato e contenente le norme non ammesse al visto della Corte dei conti che, per contro, si riteneva di formulare in maniera da assicurare la stretta attuazione dei rilievi contenuti nella delibera n. 40/2000 della sezione di controllo della Corte medesima. Non risulta, tuttavia, concluso il relativo procedimento; sicché, dal 28 luglio 2000 ad oggi, per le ragioni in precedenza esposte, non esiste una rinnovata disciplina positiva in merito alla esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e dalle gare di appalto e concessione per l'esecuzione di lavori pubblici e comunque la situazione di carenza normativa potrà perdurare per tutto il periodo successivo al 28 luglio e sino alla data di entrata in vigore delle anzidette norme di modifica al regolamento generale.

In un siffatto contesto, allo scopo di evitare che, per la presumibile incertezza delle stazioni appaltanti sui comportamenti da tenere con riferimento alle gare già bandite ed a quelle da bandire, derivi un prevedibile rallentamento nello svolgimento delle procedure, e stante il ruolo che le è riconosciuto nel sistema della disciplina dei lavori pubblici, soccorrono le seguenti considerazioni.

È riconosciuto in dottrina ed è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, è il bando di gara che costituisce la legge del procedimento e ad esso devono attenersi, non soltanto i partecipanti al concorso, ma anche la stessa amministrazione procedente. Più propriamente, è stato precisato che, in un pubblico appalto, l'amministrazione appaltante deve applicare le norme del bando che, insieme alla lettera d'invito, costituiscono la *lex specialis* del procedimento concorsuale, la quale non è derogabile neppure se alcune delle sue regole risultassero non più conformi allo *ius superveniens*, con il solo ovvio limite del ricorso ai poteri di autotutela. (Cons. St. sez. V, 11 maggio 1998, n. 1403). E nella stessa prospettiva è stato ritenuto anche che ove si abbia in corso di gara l'abrogazione di una norma cui il bando di gara aveva fatto riferimento, si deve continuare ad applicare questa norma che è divenuta regola del bando mai disapplicabile, come detto, in quanto il rinvio operato che ha carattere materiale e non dinamico la rende indifferente alle mutazioni successive (Cons. St., sez. V, 3 settembre 1998, n. 591).

Deriva da tali premesse l'irrilevanza, per le gare già bandite e per le quali si applica il decreto legislativo n. 406 del 1991 o altre norme, del «vuoto normativo» che si è prodotto con l'abrogazione delle norme predette e per la mancata emanazione di quella nuova regolamentazione già contenuta negli articoli 52 e 75 del regolamento generale di attuazione della legge-quadro non ammessi a registrazione dalla Corte dei conti. In tali gare le stazioni appaltanti continueranno ad applicare le regole del bando ancorché le stesse siano state redatte, per l'aspetto in esame, sulla base di norme non più operanti e da altre non sostituite.

Con riferimento, poi, alle gare da bandire, va considerato ulteriormente che la disciplina positiva riguardante l'individuazione delle cause di esclusione dalle gare di appalto attiene all'attuazione di un principio di carattere generale, insito nell'ordinamento, secondo il quale la contrattazione dei negozi con l'amministrazione pubblica può essere consentita soltanto a coloro che siano in possesso di una ritenuta, adeguata idoneità morale, oltre che tecnica. Il legislatore ha preferito, poi, disciplinare direttamente ed in linea generale la materia, sottraendola, pertanto, alla discrezionalità della singola stazione appaltante, per l'esigenza di assicurare l'uniformità dei comportamenti dei pubblici poteri e per prevenire possibili applicazioni distorsive ed elusive della finalità sottesa all'indicato principio. La concreta individuazione, poi, delle ipotesi che precludono la partecipazione alle gare medesime è stata quasi sempre fatta in maniera meramente ricognitiva di situazioni di incompatibilità conseguenti a comportamenti dai quali appare obiettivamente ragionevole presumere la mancanza dell'affidabilità necessaria alla stipulazione di un contratto di appalto. Ne costituisce dimostrazione il fatto che vi è un costante riferimento, nella normativa nazionale e comunitaria, alle condizioni soggettive dell'imprenditore (dissesto economico, condanne per reati di particolare gravità, violazioni di fondamentali doveri civici, inadempienze in precedenti contratti) che lo fanno oggettivamente presumere non idoneo in quanto inaffidabile in ordine alla instaurazione di un rapporto che presuppone, invece, quale requisito indefettibile quello della moralità.

Da tali premesse consegue che, venuta meno la disciplina normativa generale della materia, si intende ripristinato nella sua piena espansione il potere discrezionale generale delle stazioni appaltanti che potranno, quindi, in sede di redazione dei bandi di gara, provvedere autonomamente alla individuazione dei requisiti morali minimali occorrenti ai concorrenti.

Risulta coerente, peraltro, che tale individuazione avvenga tenendo conto innanzitutto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento, sia stata o meno la stessa recepita sul piano interno.

Detta normativa ancorché direttamente applicabile, con prevalenza su quella nazionale con essa contrastante, soltanto agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, viene comunque in rilievo dovendo ad essa farsi riferimento per l'integrazione dei vuoti dell'ordinamento, quanto alla disciplina delle fattispecie similari, in una prospettiva di interpretazione estensiva o analogica delle norme allo stesso inerenti.

D'altra parte, non sembra contestabile che le scelte operate dal legislatore comunitario, con riferimento alla individuazione delle ipotesi che precludono la partecipazione alle gare di appalto, se non altro perché vincolanti per ordinamenti a caratterizzazione differenziata, siano da ritenere condivisibili in quanto ragionevolmente relativa a situazioni che implichino effettiva inidoneità. Il fatto, quindi, che una stazione appaltante, in mancanza di regole interne che dispongono diversamente, si sia ad esse attenuta nella formulazione di un bando per una gara di appalto mette la stessa a riparo da eventuali censure di strumentalizzazione ovvero di uso distorto del potere di esclusione discrezionalmente ad essa riconosciuto.

D'altra parte va anche considerato che i principi contenuti nella normativa comunitaria suddetta sono stati tutti recepiti nella disposizione contenuta nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che si riferisce ai requisiti per la qualificazione delle imprese da parte delle SOA e che viene richiamato in via transitoria (art. 29, comma 3) anche per l'ammissione alle gare di appalto fino all'entrata in vigore del regolamento generale che ad oggi come detto è carente sotto questo aspetto. Per i bandi di gara da bandire, pertanto, le stazioni appaltanti possono anche far riferimento nel bando, con un sistema di rinvio materiale, alle disposizioni contenute in detta norma, con ciò intendendo recepirne le cause di esclusione dalle gare di appalto in clausola del bando.

Per quanto riguarda i servizi di ingegneria ed architettura valgono analoghe considerazioni solo che il riferimento che occorre fare nei bandi, anche di importo inferiore a 200.000 euro, è alla specifica normativa contenuta nel decreto legislativo n. 157/1995 e s.m. che contiene precetto (art. 12) analogo di esclusione al quale può farsi riferimento con rinvio recettizio di carattere materiale.

Roma, 30 agosto 2000

Il presidente: GARRI

00A12333

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 settembre 2000.

Modificazione al punto II della delibera n. 12409 del 1° marzo 2000, concernente l'entrata in vigore degli obblighi derivanti dalle integrazioni apportate agli articoli 28, comma 3 e 30, comma 2, lettera *e)*, del regolamento n. 11522/98. (Deliberazione n. 12716).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti in particolare, gli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 201, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Vista la delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 sopra citate;

Vista la delibera Consob n. 12409 del 1° marzo 2000;

Visto in particolare il punto II della delibera Consob n. 12409/2000;

Considerate le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria in ordine alla impossibilità da parte degli intermediari di conformarsi compiutamente entro la data di scadenza del periodo transitorio alle integrazioni apportate agli articoli 28, comma 3 e 30, comma 2, lettera *e)*, del regolamento n. 11522/98 e successive modificazioni;

Delibera:

I. A parziale modifica del punto II della delibera Consob n. 12409/2000, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, fermo restando il termine relativo agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, lettera *b)*, gli intermediari si adeguano agli obblighi derivanti dalle integrazioni apportate all'art. 28, comma 3, ed all'art. 30, comma 2, lettera *e)*, entro il 31 dicembre 2000.

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 settembre 2000

Il presidente: SPAVENTA

00A12421

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione dell'ente «Casa di Bologna dell'Istituto Suore ausiliatrici delle anime del purgatorio», in S. Lazzaro di Savena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 agosto 2000, viene estinto l'ente «Casa di Bologna dell'istituto Suore ausiliatrici delle anime del purgatorio», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Bologna.

00A12335

Riconoscimento della personalità giuridica della «Parrocchia dello Spirito Santo», in Poggibonsi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 agosto 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Parrocchia dello Spirito Santo», con sede in Poggibonsi (Siena).

00A12336

Riconoscimento della personalità giuridica della «Curia generalizia della congregazione dei figli dell'Immacolata concezione», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 agosto 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Curia generalizia della congregazione dei figli dell'Immacolata concezione», con sede in Roma.

00A12337

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 settembre 2000

Dollaro USA	0,8526
Yen giapponese	91,10
Dracma greca	338,85
Corona danese	7,4680
Corona svedese	8,3930
Sterlina	0,60960
Corona norvegese	7,9910
Corona ceca	35,668
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,19
Zloty polacco	3,8968
Tallero sloveno	209,1695
Franco svizzero	1,5235
Dollaro canadese	1,2658
Dollaro australiano	1,5692
Dollaro neozelandese	2,0612
Rand sudafricano	6,1984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12453

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto toscano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto toscano», registrata con regolamento della Commissione CE n. 1263/96, ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dal consorzio del Prosciutto toscano, con sede in San Donato in Collina (Firenze), mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare.

Considerato che le modifiche predette non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromettono la qualità del prodotto ottenuto.

Considerato altresì che il regolamento CEE n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

00A12334

REGIONE SICILIA

Nomina del sub-commissario per le attività in materia di emergenza rifiuti in Sicilia

Con decreto del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Sicilia, O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, la dott.ssa Silvia Coscienza, dirigente tecnico dell'assessorato regionale territorio ed ambiente, è nominata sub-commissario, ai sensi e per le attività richiamate nell'art. 7, comma 2, dell'O.M. n. 3072 del 21 luglio 2000».

00A12452

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della UAP Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1662 del 10 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della UAP Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 15 (modifica delle modalità di riunione del consiglio di amministrazione: soppressione dell'espressione «quando questi lo ritenga opportuno» in relazione alla convocazione da parte del presidente e introduzione della locuzione temporale «con periodicità almeno trimestrale» anche al fine dell'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi; nuova disciplina in materia di presidenza delle riunioni consiliari e di nomina del segretario; soppressione dei commi finali in tema di deliberazioni del consiglio di amministrazione);

art. 18 (composizione, durata in carica, attribuzioni e doveri del collegio sindacale). Si rilevano, peraltro, l'introduzione di un nuovo art. 19 (nuova disciplina in materia di: nomina e retribuzione del collegio sindacale; cause di ineleggibilità e di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale, requisiti professionali richiesti per il presidente del collegio sindacale) e la conseguente rinumerazione dei seguenti articoli, il cui contenuto non è stato modificato:

ex art. 19, rinumerato art. 20 (esercizi sociali);

ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio e dividendi);

ex art. 21, rinumerato art. 22 (prescrizione dei dividendi);

ex art. 22, rinumerato art. 23 (liquidazione);

ex art. 23, rinumerato art. 24 (autorità giudiziaria competente);

ex art. 24, rinumerato art. 25 (norme di rinvio).

00A12338

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Copertura di un posto di professore di prima fascia mediante procedura di trasferimento

Si comunica che con decreto rettorale n. 1694 del 12 settembre 2000, è stata indetta la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare F07D (gastroenterologia), disciplina gastroenterologia, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

Il decreto rettorale di indizione è disponibile nel sito www.unipd.it alla voce concorsi.

00E12361

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651219/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.